

#### Inca Cgil Nazionale Area delle politiche dei diritti e del benessere

Roma, 14/01/2022 Prot. 13

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Al Dipartimento Previdenza CGIL
Al Dipartimento Welfare CGIL
A SPI CGIL Nazionale
Alle categorie nazionali CGIL
LORO SEDI

Oggetto: Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) – Decreto-Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (cd. Milleproroghe) - Interventi in materia previdenziale, assistenziale e di sostegno al reddito.

Care compagne e cari compagni,

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata in G.U. n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49, è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Con la presente circolare, vi forniamo prime indicazioni delle novità in materia previdenziale, assistenziale e di sostegno al reddito contenute nell'art. 1 della Legge di Bilancio 2022, nonché nel Decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" – (c.d. "Milleproroghe") entrato in vigore il 31 dicembre 2021 pubblicato in G.U. n. 309 del 30-12-2021.

Al fine di agevolare la lettura e la ricerca, abbiamo creato un indice ipertestuale, dando un titolo agli argomenti trattati, corredati dagli articoli/commi di riferimento e da una nostra nota esplicativa.

Ulteriori istruzioni e approfondimenti verranno forniti dopo la pubblicazione delle circolari/decreti da parte dell'INPS e dei Ministeri competenti.

Fraterni saluti.

Coordinatrice Area Previdenza Gabriela Mella p. il Collegio di Presidenza Anna Maria Bilato Di seguito elenchiamo gli argomenti trattati nella presente circolare:

	Disposizioni in materia previdenziale/assistenziale
<u>1</u>	Reddito e Pensione di cittadinanza (commi da 73 a 84)
<u>2</u>	Pensione anticipata c.d. "quota 102" (commi 87-88)
<u>3</u>	Fondo prepensionamenti piccole e medie imprese (commi 89-90)
<u>4</u>	Proroga e modifica Ape Sociale (commi da 91 a 93)
<u>5</u>	Proroga opzione donna (comma 94)
<u>6</u>	Fondo per interventi perequativi previdenziali per il personale delle Forze armate, delle Forze di
	polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 95-97)
<u>7</u>	Fondo per i trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi
	da 98 a 100)
<u>8</u>	Disposizioni in materia previdenziale per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile
	(Commi 101-102)
<u>9</u>	Trasferimento gestione sostitutiva INPGI all'INPS (commi da 103 a 107 e da 113 a 118)
<u>10</u>	Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (comma 178)
<u>11</u>	Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania (commi 1004-1005)
12	Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dipendenti pubblici (art. 9 comma 3
<u>12</u>	lettera a - D.L. n. 228 del 30.12.2021 – cd. Milleproroghe)
<u>13</u>	Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti alla Gestione separata (art. 9
13	comma 3 lettera b - D.L. n. 228 del 30.12.2021 – cd. Milleproroghe)

_	Disposizioni relative alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro
1	Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (comma 134)
2	Sostegno in caso di maternità lavoratrici autonome ART/CD-CM/COM, autonome iscritte alla
	Gestione separata INPS e libere professioniste (comma 239)

	Sostegno al reddito
<u>1</u>	Indennità giornaliera onnicomprensiva lavoratori pesca marittima (commi 123-124)
<u>2</u>	Contratto di espansione (comma 215)
<u>3</u>	Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori marittimi (comma 217)
4	Modifiche alla NASpI (commi 221-222)
<u>5</u>	Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - Dis-Coll (comma 223)
<u>6</u>	Fondo per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo (comma 352)
<u>7</u>	Fondo per il sostegno economico dei lavoratori con part time verticale (comma 971)

# Disposizioni in materia previdenziale/assistenziale

### 1. REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA (COMMI DA 73 A 84)

La Legge di Bilancio prevede un rifinanziamento del Reddito e Pensione di Cittadinanza pari a 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro annui per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Sono previsti una serie di inasprimenti dei meccanismi di controllo e sanzionatori. Di seguito segnaliamo quelli di maggiore interesse per la nostra attività.

Per quanto riguarda i requisiti patrimoniali, con specifico riferimento ai beni detenuti all'estero, l'INPS dovrà predisporre un piano di verifiche annuale in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia delle Entrate, con il supporto della Guardia di Finanza e del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Il piano potrà prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali.

La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile.

Per quanto riguarda la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività dovrà essere comunicata all'INPS non più entro trenta giorni ma il giorno antecedente dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio.

La ricerca attiva del lavoro è verificata presso il Centro per l'impiego in presenza, con frequenza almeno mensile. In caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio.

Anche per quanto riguarda Il Patto per l'inclusione sociale si prevede la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato. In caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio.

Per quanto riguarda l'accettazione dell'offerta lavorativa, l'interessato dovrà accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue (in precedenza erano tre).

La congruità dell'offerta di lavoro viene ridefinita nel seguente modo: nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta di lavoro entro ottanta chilometri di distanza (in precedenza cento chilometri) dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, oppure ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile del RDC è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta di lavoro congrua.

La riduzione non opera per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, e inoltre per i nuclei familiari tra i cui componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età o una persona con disabilità grave o non autosufficiente, come definiti ai fini dell'ISEE.

La riduzione si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

La riduzione è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo.

Infine, la riduzione cumulata a partire dal mese dell'ultimo azzeramento continua ad essere applicata anche a seguito dell'eventuale rinnovo del beneficio.

Torna all'indice

## 2. Pensione anticipata c.d. "Quota 102" (commi 87-88)

Il comma 87 modifica l'art. 14 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.

Tale comma prevede il pensionamento anticipato "quota 102", innalzando – per l'anno 2022 - di due anni l'età prevista per il precedente trattamento "quota 100" (istituito in via sperimentale nel triennio 2019-2021).

Per la pensione anticipata "quota 102" sono quindi richiesti <u>64 anni di età e 38 anni di contribuzione</u>, da perfezionare <u>entro il 31.12.2022</u>.

Le lavoratrici e i lavoratori che hanno maturato 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2021 potranno accedere alla pensione "quota 100" anche successivamente alla predetta data, ovvero dopo l'apertura della c.d. finestra. Allo stesso modo, chi matura i requisiti di età e contribuzione richiesti per "quota 102" entro il 31.12.2022 potrà conseguire il trattamento pensionistico negli anni seguenti, dopo l'apertura della c.d. finestra.

Per questo trattamento si applicano le altre norme già previste per "quota 100", riguardo i destinatari, il regime delle decorrenze, l'incumulabilità con i redditi da lavoro, ecc.

Possono pertanto accedere al trattamento gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive gestite dall'INPS e alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge 335/1995). Ricordiamo che per espressa previsione normativa queste disposizioni non si applicano al personale militare delle Forze armate, al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di Finanza.

Rammentiamo che ai fini del raggiungimento dei 38 anni è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo posseduta dal lavoratore, fermo restando il contestuale perfezionamento dei 35 anni con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione (nelle gestioni dove si applica tale principio per il diritto alla pensione anticipata/anzianità).

Le lavoratrici e i lavoratori che maturano i menzionati requisiti anagrafici e contributivi possono accedere al trattamento pensionistico <u>decorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti</u>, ovvero <u>trascorsi 6 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni</u> di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Per i citati dipendenti delle pubbliche amministrazioni:

- la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi;
- non possono essere collocati a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età al compimento dei 65 anni, qualora abbiano perfezionato i requisiti per l'accesso a "quota 102".

Rammentiamo che ai lavoratori iscritti alla gestione dei dipendenti pubblici che hanno un rapporto di lavoro di natura privatistica (ad esempio dipendenti ex IPAABB, ex municipalizzate, etc.), nonché gli iscritti all'ex IPOST e al Fondo Ferrovie dello Stato, non compresi nell'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, non si applicano le decorrenze e le disposizioni previste per i lavoratori del settore pubblico sopra citate.

Per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le specifiche disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 449/1997: la decorrenza viene quindi fissata dall'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre, 1° novembre) dello stesso anno di maturazione dei requisiti. Per l'anno 2022, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022 (comparto scuola) ed entro il 31 gennaio 2022 (AFAM), con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico (1.9.2022 o 1.11.2022).

Gli iscritti a più forme previdenziali possono perfezionare il diritto a pensione <u>cumulando i periodi</u> <u>assicurativi</u> non coincidenti, accreditati nelle gestioni gestite dall'INPS sopra citate, purché non titolari di pensione in una delle predette gestioni.

Ricordiamo che il regime delle decorrenze si applica anche ai trattamenti in cumulo. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'attesa è di 6 mesi, anche in caso di contestuale iscrizione presso altre gestioni.

Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

Così come previsto per "quota 100", anche questa pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo - ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui - fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Le disposizioni della "pensione quota 102" non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 92/2012 (incentivo all'esodo), nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5, lett. f), del decreto legislativo 148/2015 (prestazioni integrative e assegni straordinari per il sostegno al reddito nei processi di agevolazione all'esodo).

Infine, ai dipendenti pubblici che accedono alla "pensione quota 102", il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti pensionistici ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata dall'art. 24 della legge 214/2011.

L'INPS, con messaggio n. 97 del 10.01.2022, ha comunicato che dal 7 gennaio 2022 è aperta la procedura per la presentazione della domanda di pensione "quota 102".

Il nuovo trattamento riguarderà, in pratica, i nati fino al 1958 (in particolare i nati nel 1956, 1957 e 1958), in possesso di 37 anni di contribuzione nel 2021, esclusi da "quota 100" per mancanza di un anno di contribuzione (platea ristretta di beneficiari).

Il comma 88, infine, sopprime l'autorizzazione di spesa del "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani" di cui all'art. 1, comma 256, della legge n. 145/2018.

Torna all'indice

### 3. FONDO PREPENSIONAMENTI PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COMMI 89-90)

Viene previsto l'istituzione di un fondo gestito dal Ministero dello sviluppo economico per favorire l'uscita anticipata dal lavoro dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano una età anagrafica di almeno 62 anni. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse stanziate verranno definiti con apposito decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

"Difficile interpretarne la natura e la funzione di questa misura, ma il fatto che non si fa cenno ad alcun requisito pensionistico e che le risorse stanziate sono le stesse per ogni anno fa pensare più ad un intervento economico una tantum che ad un anticipo pensionistico. Inoltre, non è chiaro come tale strumento potrà interagire con altri strumenti come la Naspi". (cit. CGIL – Primo commento delle misure previdenziali contenute nella LdB).

Torna all'indice

#### 4. Proroga e modifica Ape Sociale (commi da 91 a 93)

Il comma 91 prevede la proroga dell'Ape sociale al <u>31 dicembre 2022</u>. Lo stesso comma prevede inoltre l'eliminazione, ai fini dell'accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera a) del comma 179 della L. 232/2016.

Il comma 92 prevede l'ampliamento delle professioni cd. "gravose" di cui all'allegato C all'art. 1, comma 179, lett. d), della l. 232/2016 (LB 2017) in vigore dal 1° gennaio 2018. In particolare, prevede che le disposizioni a favore dei lavoratori c.d. gravosi si applicano alle seguenti 23 categorie professionali individuate in base alla classificazione Istat (allegato 3 LdB):

2.6.4	Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
3.2.1	Tecnici della salute
4.3.1.2	Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1	Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3	Operatori della cura estetica
5.4.4	Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6	Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.1	Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei
7.1.1	minerali
7.1.2	Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3	Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilate
7.1.4	Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
	Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti
7.1.5	petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
716	Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il
7.1.6	recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1	Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2	Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2	Operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti
7.2	al montaggio
7.3	Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4	Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3	Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4	Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree
0.1.4	pubbliche e veicoli
8.1.5.2	Portantini e professioni assimilate
8.3	Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde,
0.5	nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4	Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle
0.7	costruzioni

Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni.

Il comma 93 prevede che "le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022".

Pertanto, i soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni previste dalla norma nel corso dell'anno 2022 devono presentare domanda per il riconoscimento delle condizioni entro il <u>31 marzo 2022</u> ovvero entro il <u>15 luglio 2022</u>. Resta fermo che le domande presentate oltre il <u>15 luglio 2022</u> e, comunque, non oltre il <u>30 novembre 2022</u> sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.

Torna all'indice

#### 5. Proroga opzione donna (comma 94)

Il comma 94 proroga di un ulteriore anno la data entro la quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento anticipato riservato alle donne (c.d. opzione donna), che diventa il 31 dicembre 2021.

Possono quindi accedere al trattamento pensionistico - liquidato con il sistema di calcolo contributivo - le lavoratrici iscritte all'AGO, alle forme esclusive e sostitutive, che abbiano maturato <u>entro il 31 dicembre 2021</u> un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni se dipendenti (nate entro il 31.12.1963) e a 59 anni se autonome (nate entro il 31.12.1962).

Il trattamento pensionistico decorre trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Le lavoratrici a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM che hanno perfezionato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi nell'anno 2021 possono accedere al pensionamento, rispettivamente il 1° settembre e il 1° novembre del 2022, presentando la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022. Per la modalità di presentazione delle domande del comparto scuola siamo in attesa delle indicazioni da parte del MIUR.

Ricordiamo che per le iscritte all'AGO e alle forme sostitutive, ai fini del diritto a pensione, non concorrono i contributi figurativi per malattia e disoccupazione, ASpI, mini-ASpI e NASpI.

Inoltre, le lavoratrici che accedono a questo pensionamento possono chiedere – con domanda contestuale - che l'onere di riscatto dei periodi da valutare con il sistema della riserva matematica sia determinato secondo il criterio del calcolo "a percentuale" (onere effettuato quindi con il criterio "contributivo" anziché "retributivo"). Per i riscatti dei periodi dei corsi universitari di studio è possibile richiedere anche il calcolo dell'onere a percentuale "agevolato".

Rammentiamo, infine, che le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Torna all'indice

# 6. FONDO PER INTERVENTI PEREQUATIVI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (COMMI DA 95 A 97)

Il comma 95 istituisce un Fondo destinato all'adozione di provvedimenti normativi nell'ambito degli Istituti già previsti per tale personale. Il suddetto fondo è dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

La dotazione del Fondo è finalizzata alla progressiva perequazione del regime previdenziale, prevedendo al comma 96, l'introduzione di misure:

- a) <u>a carattere compensativo</u>, rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
- b) <u>a carattere integrativo delle forme pensionistiche complementari</u> di cui all'articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

In base al citato art. 26, ai fine di armonizzare al regime generale il trattamento di fine rapporto e l'istituzione di forme di previdenza complementare, le procedure di negoziazione e di concertazione previste per il personale delle forze di polizia e delle forze armate potranno disciplinare il trattamento

di fine rapporto ai sensi dell'art. 2 della legge 335/1995, commi da 5 a 8, nonché l'istituzione di forme di previdenza complementare di cui all'art. 3 del d.lgs. 124/1993.

Ai sensi del comma 97 le risorse del Fondo sono ripartite garantendo che almeno il 50% sia destinato alle misure integrative delle forme pensionistiche complementari (lettera b).

Torna all'indice

# 7. FONDO PER I TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (COMMI DA 98 A 100)

Il comma 98 estende, in modalità progressiva, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i benefici dell'art. 4 del decreto legislativo n. 165/97 (c.d. sei scatti), già previsti per le Forze Armate e Forze di Polizia.

Pertanto, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, vengono riconosciuti gli aumenti previsti, pari ciascuno al 2,50 per cento, da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare (ivi compresi: le maggiorazioni per infermità dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici o equiparati, gli assegni personali in godimento), sia ai fini dell'aumento della base pensionabile sia ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

La norma prevede che l'aumento della base pensionabile e della indennità di buonuscita avverrà con le seguenti modalità:

- Dal 1°gennaio 2022 pari a 2,5 per cento (n. 1 aumento);
- Dal 1°gennaio 2023 pari a 5 per cento (n. 2 aumenti);
- Dal 1°gennaio 2024 pari a 7,50 per cento (n. 3 aumenti);
- Dal 1°gennaio 2027 pari a 12,5 per cento (n. 5 aumenti);
- Dal 1°gennaio 2028 pari a 15 per cento (n. 6 aumenti).

Tali aumenti verranno computati a norma dell'art. 4 del decreto legislativo n. 165/97.

Inoltre, il comma 99 prevede che le ritenute contributive effettuate ai fini pensionistici presso l'INPS-GDP, operino nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive (stipendio tabellare, comprensivo delle maggiorazioni per infermità dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici o equiparati, assegni personali in godimento) secondo la misura e la modulazione temporale come sopra riportata.

Per l'attribuzione dei benefici è prevista, al comma 100, un'autorizzazione di spesa, a valere sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 1.815.820 euro per il 2022; 3.662.464 euro per il 2023; 5.477.793 euro per il 2024; 5.442.669 euro per il 2025; 5.426.139 euro per il 2026; 9.008.205 euro per il 2027; 10.798.474 euro a decorrere dall'anno 2028.

Per l'attribuzione delle maggiorazioni figurative, a carico dell'Amministrazione, sempre al comma 100, è disposta una specifica autorizzazione di spesa, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno pari a: 5.492.854 euro per il 2022; 11.078.954 euro per il 2023; 16.570.323 euro per il 2024; 16.464.075 euro per il 2025; 16.414.071 euro per il 2026; 27.249.821 euro per il 2027; 32.665.384 euro a decorrere dall'anno 2028.

# 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (COMMI 101-102)

Il comma 101 estende l'applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/73 al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, effettivamente maturati.

L'estensione del citato art. 54 permette ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, da liquidarsi con il sistema misto, l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per cento, per ogni anno utile, come sancito dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con le sentenze n. 1 e n. 12 del 2021.

Come ricorderete, a seguito di un chiarimento fornito dall'Istituto, per il personale delle Forze di polizia non operava il disposto dell'art. 54 bensì l'art. 7, c. 1 della legge n. 569/1982, che prevede l'applicazione dell'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Tale personale, infatti, non è stato destinatario del nutrito contenzioso scaturito in merito all'interpretazione dell'art. 54.

Con le circolari INCA n. 251 del 29 luglio 2020 e n. 64 del 4 marzo 2021 abbiamo illustrato la questione giuridica sull'interpretazione dell'art. 54, con particolare riferimento al personale militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).

Successivamente, a seguito delle citate sentenze, l'interpretazione sancita dal nuovo assetto giurisprudenziale, prevede che: "la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/95, in favore del militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31.12.1995 vantava un'anzianità inferiore ai 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile".

Alla luce di quanto disposto dalle sentenze della Corte dei conti, SS.RR. n. 1/2021 e n. 12/2021, l'INPS ha emanato, rispettivamente, la circolare 107 del 14 luglio, il messaggio n. 2740 del 27 luglio 2021 e la circolare n. 199 del 29 dicembre 2021. Le citate circolari hanno fornito i chiarimenti e le modalità operative per la liquidazione e riliquidazione delle pensioni per il personale militare (Esercito, Marina, Aereonautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni, che vantava sia un'anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, sia un'anzianità inferiore a 15 anni alla data del 31.12.1995.

Restiamo in attesa della circolare dell'Istituto in merito a quanto previsto dal comma 101.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 101, in base al comma 102, sono quantificati in 28.214.318 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 46.764.831 per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.595 euro per l'anno 2026, 46.901.974 euro, per l'anno 2027, 49.248.807 per l'anno 2028, 49.927.172 per l'anno 2029, 54.721.615 per l'anno 2030 e 57.469.415 euro a decorrere dall'anno 2031.

Torna all'indice

### 9. TRASFERIMENTO GESTIONE SOSTITUTIVA INPGI ALL'INPS (COMMI DA 103 A 107 E DA 113 A 118)

All'art. 1, comma 103 si prevede, con effetto dal 1° luglio 2022, <u>il trasferimento della funzione</u> <u>previdenziale svolta dall'INPGI</u> (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"- art. 1, legge 1564/1951 in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria) <u>all'INPS</u>, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi, limitatamente alla gestione

sostitutiva. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti <u>i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.</u>

Con riferimento al regime pensionistico le disposizioni prevedono:

- comma 104: uniforma il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 103, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:
  - a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI;
  - b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
- comma 105: esclude, per coloro che sono già assicurati presso la gestione INPGI con primo accredito contributivo tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, fermo restando quanto previsto al comma 104, l'applicazione del massimale contributivo (art. 2, comma 18, secondo periodo, della legge 335/1995) che si applica, invece, ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo;
- comma 106: dispone fermo restando quanto previsto al comma 104 ai fini del diritto al trattamento pensionistico, che gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.

Inoltre, per quanto riguarda, gli <u>aspetti di carattere procedurale, gestionale e organizzativo,</u> legati agli aspetti previdenziali, le disposizioni prevedono:

- comma 107: integrazione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Comitato amministratore del FPLD (art. 22 legge 88/1989) di un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti rispetto limitatamente alle adunanze e alle problematiche inerenti alla platea di cui al comma 103;
- comma 113: costituzione di un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale dell'INPS, con il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022;
- comma 114: integrazione, con apposito decreto ministeriale, del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con due membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei giornalisti;
- comma 115: dispone che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30.06.2022 gli organi dell'INPGI possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti e adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il

rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere per l'approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di trasferire all'INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione;

- comma 116: stabilisce che entro il 30 giugno 2022 l'INPGI deve provvedere, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale (art. 3, comma 2, D.lgs. 509/1994) alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, per adeguare la funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa;
- comma 117: autorizza l'INPS, al fine di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico dello stesso, a ricorrere dal 1° luglio 2022 ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguersi entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- comma 118: abroga l'articolo 16-quinquies, comma 2, decreto-legge 34/2019 relativo all'adozione da parte dell'INPGI di misure di riforma del proprio regime previdenziale che ne garantiscano il riequilibrio finanziario. Il presente comma sospende inoltre, fino al 30 giugno 2022, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 2 al comma 4, D.lgs. 509/1994 (ovvero la nomina di un commissario straordinario in caso di disavanzo economico-finanziario per il riequilibrio della gestione).

Torna all'indice

### 10. FONDO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (COMMA 178)

Il comma 179 prevede che il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza istituito con la Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 330, legge 160/2019) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è denominato "Fondo per le politiche in favore delle disabilità" ed è trasferito presso il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di consentire una maggiore allocazione alle risorse a copertura del processo di riforma in materia di disabilità. A tal proposito segnaliamo che in data 30 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 227/2021 finalizzata al riordino e alla sistematizzazione delle politiche a sostegno alla disabilità.

Torna all'indice

#### 11. Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania (commi 1004-1005)

Per la stipula dell'Accordo bilaterale, in materia di sicurezza sociale tra Italia e l'Albania, viene istituito un fondo specifico che prevede uno stanziamento annuale a partire dal 2023 e per tutti gli anni a venire al fine di rendere operativa la convenzione stessa.

Torna all'indice

# 12. Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dipendenti pubblici (art. 9 comma 3 lettera a - D.L. n. 228 del 30.12.2021 – cd. Milleproroghe)

Come ricorderete, l'articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto, per le sole Amministrazioni pubbliche, il differimento

dei termini di prescrizione al 31 dicembre 2021 della contribuzione relativa ai periodi retributivi fino al 2014 (circolari INCA n. 297/2019).

Successivamente, l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha modificato il comma 10-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, prorogando al 31 dicembre 2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendo altresì anche i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015 (circolare INCA n. 7/2020).

Il decreto cd Milleproroghe, all'art. 9, comma 3, lettera a, modifica il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, sostituendo il termine del 31 dicembre 2015 con il termine del 31 dicembre 2017.

Pertanto, le Amministrazioni pubbliche potranno continuare a regolarizzare fino al 31 dicembre 2022, con le modalità in uso nella Gestione pubblica, la contribuzione non versata per i periodi retributivi fino al 31.12.2017.

Torna all'indice

# 13. Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti alla Gestione separata (art. 9 comma 3 lettera b - D.L. n. 228 del 30.12.2021 – cd. Milleproroghe)

L'art. 9, comma 3, alla **lettera b,** del decreto Milleproroghe prevede l'inserimento nell'art. 3 della legge 335/95, del comma 10-ter:

«Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono ammesse a dichiarare e ad adempiere, **fino al 31 dicembre 2022**, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.».

Pertanto, la norma prevede l'introduzione di una deroga, fino al **31 dicembre 2022,** all'applicazione delle disposizioni dei termini di prescrizione, di cui art. 3 della legge 335/1995, per le Amministrazioni pubbliche (Dlgs 165/2001), che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate, per i quali sono tenuti a versare i contributi alla Gestione separata (art, 2 comma 26, legge 335/95).

Torna all'indice

## Disposizioni relative alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro

## 1. CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE (COMMA 134)

Vedi circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2022 e circolare INCA n. 4 del 4 gennaio 2022.

# 2. SOSTEGNO IN CASO DI MATERNITÀ LAVORATRICI AUTONOME ART/CD-CM/COM, AUTONOME ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS E LIBERE PROFESSIONISTE (COMMA 239)

Vedi circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2022 e circolare INCA n. 4 del 4 gennaio 2022.

Torna all'indice

# Sostegno al reddito

### 1. INDENNITÀ GIORNALIERA ONNICOMPRENSIVA LAVORATORI PESCA MARITTIMA (COMMI 123-124)

Il comma 123 prevede il finanziamento (pari a 12 milioni di euro per il 2022) dell'indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro, per ogni lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (legge n. 250/58), in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

Il comma 124 prevede una medesima indennità per le stesse categorie di lavoratori nel caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio (finanziamento pari a 7 milioni di euro).

Torna all'indice

### 2. CONTRATTO DI ESPANSIONE (COMMA 215)

Il comma 215 prevede che il contratto di espansione, di cui all'art. 41 del d.lgs. 148/2015, può essere stipulato anche per gli anni 2022-2023. Inoltre, estende, per il medesimo periodo, la possibilità di stipulare il contratto in esame alle aziende con almeno 50 dipendenti. Inoltre, prevede, in relazione ai contratti di espansione derivanti da accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 tra lavoratori e datori di lavoro, di cui al comma 5-bis dell'art. 41 D.lgs. 148/2015, l'incremento di nuovi limiti complessivi di spesa per consentire il c.d. scivolo pensionistico ai lavoratori che si trovino a non più di 5 anni dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata, nell'ambito di accordi con i lavoratori interessati, con pagamento da parte dell'azienda di un'indennità economica pari alla pensione maturata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro sino all'effettivo pensionamento, ed è comprensiva anche dei versamenti della contribuzione figurativa per il periodo non coperto dalla Naspi (nel solo caso in cui l'operazione sia finalizzata a far acquisire al lavoratore la pensione anticipata).

Affinché si verifichi la risoluzione del rapporto individuale di lavoro, non è sufficiente la stipulazione del contratto di espansione tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, ma è necessario il consenso del lavoratore interessato.

Ricordiamo che la circolare INPS n. 48 del 24 marzo 2021 (circolare INCA n. 117 del 08/04/2021) ha illustrato la disciplina dell'indennità mensile di cui all'art. 41, comma 5-bis, del d.lgs. 148/2015, come modificato dall'art. 1, comma 349, della L. 178/2020 (LB 2021).

### 3. TRATTAMENTO DI SOSTEGNO AL REDDITO PER I LAVORATORI MARITTIMI (COMMA 217)

Il comma 217 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il riconoscimento di un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione (art. 8 n. 457/72).

Il suddetto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca (legge n. 250/58), agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Torna all'indice

### 4. MODIFICHE ALLA NASPI (COMMI 221-222)

Vedi circolare INPS n. 2 del 4 gennaio 2022 e circolare INCA n. 7 del 10 gennaio 2022

5. Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - Dis-Coll (comma 223)

Vedi circolare INPS n. 3 del 4 gennaio 2022 e circolare INCA n. 7 del 10 gennaio 2022

### 6. FONDO PER IL SOSTEGNO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (COMMA 352)

Il comma 352 istituisce il "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", con una dotazione di 40 mln di euro annui a decorrere dal 2022, ai fini della copertura finanziaria di successivi provvedimenti legislativi che definiscano misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo.

Torna all'indice

#### 7. FONDO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DEI LAVORATORI CON PART TIME VERTICALE (COMMA 971)

Viene previsto l'istituzione di un fondo, gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, denominato "Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale" al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico a favore di questa tipologia di lavoratori.

Verrà data attuazione al suddetto fondo con apposito provvedimento normativo.